



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PERUGIA

DISTRETTO DELLA CORTE DI APPELLO DELL'UMBRIA

Via Martiri dei Lager 65/B – 06128 PERUGIA

Tel. 075-506311 Fax 075-5003560

Posta elettronica: tribmin.perugia@giustizia.it

N. 291/20 Prot.

ORDINE DI SERVIZIO PER RINVIO DI UDIENZE (D.L. 17.3.2020 n. 18)

Il Presidente del Tribunale,

Premesso che perdura nell'intero Stato italiano una progressiva e gravissima diffusione del virus c.d. Coronavirus Covid-19;

Ritenuto che, con ordine di servizio del 6.3.2020, questo Presidente ha già dato specifiche disposizioni esecutive, per neutralizzare il più possibile il pericolo del contagio, garantendo la funzionalità dell'Ufficio Giudiziario;

Ritenuto ancora che con successivo ordine di servizio del 9.3.2020 questo stesso Presidente ha dato ulteriori disposizioni, queste ultime esecutive del D.L. 8.3.2020 n. 11, contenente *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*;

Considerato:

- che è stato appena emanato l'ulteriore D.L. 17.3.2020 n.18, che dispone che all'art. 83 di tale decreto legge è disposto che *"Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020."*;
- che, per il tribunale per i minorenni sono previste delle specifiche eccezioni, sia per il settore civile che per quello penale, come di seguito specificate;
- che, quanto al settore civile, alcune di tali eccezioni operano *ope legis*, sulla base dell'appartenenza a determinate categorie o alla presenza di una circostanza oggettiva ed, in particolare, riguardano:
 1. i procedimenti di adottabilità;
 2. i minori stranieri non accompagnati,
 3. i minori allontanati dalla famiglia (in quanto collocati in comunità od in affido eterofamiliare);

Il Presidente del Tribunale
Dott. Sergio Sili

- che possono costituire eccezioni alla regola del rinvio di ufficio delle udienze quelli in cui *“la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”* od al minore tutelato nel procedimento, pregiudizio da individuarsi su impulso di parte o di ufficio;
- che tale grave pregiudizio, ove eventualmente esistente, laddove non ravvisato di ufficio, deve essere segnalato al Tribunale per i Minorenni, unitamente all'indicazione di un principio di prova, da una delle parti costituite, affinché possa essere valutato e – ove ritenuto sussistente – emanata la dichiarazione di urgenza;
- che, infatti, tale norma prevede, altresì che *“la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”*;
- che, quanto al settore penale, le uniche udienze escluse dal regime del rinvio di ufficio sono le seguenti:
 1. udienze di convalida dell'arresto o del fermo,
 2. udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 c.p.p.;
- che, ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. B) del D.L. 17.3.2020 n.18, altre possibilità di trattazione sono previste per il settore penale, ma presuppongono espressa richiesta da parte dell'imputato o del difensore ed, inoltre, che si tratti di uno dei seguenti casi specifici:
 1. udienze nei procedimenti a carico di persone detenute (qui si specifica, sulla base di titolo di detenzione emesso dal medesimo Tribunale per i Minorenni), salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51 -ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
 2. udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza (qui si specifica, dal medesimo Tribunale per i Minorenni);
 3. udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione (misura peraltro non prevista per i minorenni);

DISPONE

- che siano rinviate di ufficio tutte le udienze civili e penali pendenti, già fissate dinanzi a questo Tribunale per i Minorenni fino al 15.4.2020 compreso, riservandosi di disporre eventuali ulteriori misure ai sensi dell'art. 3 commi 6 e seguenti del medesimo D.L. 17.3.2020 n.18;
- che, siano trattate solo le udienze individuate *ex lege* come escluse dal regime del rinvio di ufficio, da individuarsi a cura di ciascun Giudice Togato istruttore, con la collaborazione del Giudice Onorario coassegnatario o dal Presidente del Collegio giudicante;
- che, a tale scopo sia appeso davanti agli ingressi di questo Tribunale un cartello contenente avviso del generale rinvio delle udienze per effetto del D.L. 17.3.2020 n.18 e del presente decreto, sotto al qual verranno indicati gli estremi delle eventuali udienze da trattarsi, come individuate da ciascun Giudice Togato istruttore o dal Presidente del Collegio, ove di

- competenza di quest'ultimo, da comunicarsi preventivamente al personale delle cancellerie competenti;
- che ciascun Giudice Togato od il Presidente, in caso di Collegio, provveda ad indicare alla cancelleria la data del rinvio, affinché possa esserne data comunicazione alle parti, ove possibile prima della data dell'udienza o, altrimenti, successivamente alla stessa;
 - che la parte interessata od il suo difensore, in caso di pericolo di grave pregiudizio in taluna causa civile, possano avanzare motivata richiesta di fissazione dell'udienza al Giudice Togato istruttore od al Presidente del Collegio, laddove trattasi di procedimenti pendenti, almeno 3 giorni prima della data di udienza fissata, oppure – unitamente al ricorso - al Presidente di questo Tribunale per i Minorenni, laddove si tratti di cause di nuova iscrizione a ruolo;
 - che, in caso di accoglimento della richiesta, il Giudice Togato istruttore od il Presidente del Collegio oppure il Presidente del Tribunale per i Minorenni (laddove si tratti di cause di nuova iscrizione), provveda a decidere sulla stessa con ogni sollecitudine, con decreto motivato, dichiarando l'urgenza, laddove ne ravvisi i presupposti;
 - che, i Giudici Onorari, almeno il giorno precedente l'udienza, si informino presso il proprio Giudice Togato di riferimento circa la necessità di presentarsi o meno nel Tribunale per partecipare alle udienze oppure per partecipare alle camere di consiglio;

ORDINA

che copia del presente ordine di servizio sia comunicata:

- al Procuratore della Repubblica in sede;
- a tutti i Giudici, professionali ed onorari di questo Tribunale, nonché a tutti i dipendenti amministrativi;
- a tutto il personale di cancelleria;
- al Sig. Presidente della Corte di Appello ed al Consiglio Giudiziario;
- a tutti i Consigli degli ordini degli Avvocati, anche affinché ne curino la diffusione fra i propri iscritti;
- ai servizi sociali dei comuni capofila delle Zone Sociali, anche per la diffusione ai servizi sociali ricompresi nella zona di competenza;
- ai rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti.

che, infine, copia del presente ordine di servizio sia trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura, per quanto eventualmente di competenza ai sensi della delibera plenaria dell'11.3.2020, nonché pubblicata nell'archivio digitale dell'Ufficio, a norma dell'art. 44 della circolare del C.S.M. del 25 gennaio 2017, Prot. n. 1318 del 26.1.2017, così come successivamente modificata.

Perugia 18.3.2020

Il Presidente del Tribunale
Dr. Sergio Citrona

